

CAMPER CLUB LA GRANDA

www.camperclublagranda.it

beppe@cnet.it

**RILEVAZIONE SUCCESSIVA O CON VEICOLO ORMAI DISTANTE:
NESSUNA INDICAZIONE SUL VERBALE**

**CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE CIVILE, CON SENTENZA N. 16073
DEL 18 AGOSTO 2004**

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 22/5/2001, De Vita Salvatore impugnava l'ordinanza-ingiunzione, emessa dal Prefetto di Bari in data 20/3/2001 e notificata il 3/5/2001, e gli atti presupposti deducendo la mancata o insufficiente motivazione del provvedimento impugnato oltre al fatto che lo stesso era stato notificato oltre il termine previsto dall'art. 204 C.S. e lamentando altresì la mancata contestazione immediata della violazione. L'amministrazione, cui il ricorso ed il pedissequo decreto venivano ritualmente notificati, non si costituiva in giudizio pur trasmettendo la documentazione di cui all'art. 23, L. 689/81.

Il giudice di pace di Noci con sentenza n. 159/01 rigettato il primo motivo di ricorso, accoglieva gli altri due ritenendo che il prefetto aveva emanato l'ordinanza ingiunzione oltre il termine stabilito dall'art. 204 cod.str. e che, inoltre, l'autorità amministrativa non aveva proceduto alla contestazione immediata dell'opposizione.

Ricorre per Cassazione il Prefetto di Bari sulla base di un unico motivo. Il De Vita non si è costituito in giudizio.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso l'amministrazione statale deduce che erroneamente il giudice di pace ha ritenuto che l'ordinanza ingiunzione fosse stata emessa oltre il termine di cui all'art. 204 cod. strada risultando invece la stessa emanata nei termini.

Con il secondo motivo di ricorso il prefetto di Bari deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 385 del dpr 495/92 poichè nel caso di specie non vi sarebbe stato obbligo di contestazione immediata della infrazione al codice della strada.

Entrambi i motivi del ricorso sono fondati.

Quanto al primo, va osservato, in via di fatto, che il ricorso in via amministrativa è stato presentato al comando della polizia municipale di Alberobello in data 15.9.00 mentre l'ordinanza ingiunzione è stata emessa il 20.3.01.

Questa Corte ha già avuto occasione di affermare che il rispetto del termine concesso all'Ufficio cui appartiene l'organo accertatore (giorni trenta ex art. 203 Cod. d. Str.) ed al Prefetto per l'eventuale istruzione integrativa e l'emissione del provvedimento (giorni 180 ex art. 204 Cod. d. Str.) costituisce requisito di legittimità del provvedimento medesimo, sia esso un'ordinanza - ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa od un'archiviazione, con la conseguenza che la sua inosservanza configura una violazione di legge.(Cass. 468/99).

Da ciò consegue che condizione di validità dell'ordinanza ingiunzione è il rispetto del termine di 210 giorni complessivamente previsto per l'emissione del provvedimento prefettizio dal combinato disposto di cui agli artt. 203 e 204 Cod. Str. (gg.30 + 180).

Nel caso di specie, avendo il ricorrente presentato ricorso in via amministrativa al comando della P.M. di Alberobello in data 15.9.00 e nulla essendo stato dedotto in ordine al termine entro cui quest'ultima che ha ricevuto l'atto di opposizione ai sensi dell'art. 203 c.s. ha trasmesso la documentazione al prefetto l'ordinanza - ingiunzione doveva essere comunque emanata entro il 15.4.01, termine quest'ultimo rispettato dal prefetto.

Erronea è inoltre quella parte della motivazione secondo cui entro termine di cui all'art. 204 c.s. dovrebbe, ai fini del rispetto del medesimo, procedersi alla notifica della ordinanza ingiunzione.

Ciò che infatti rileva ai fini del rispetto del termine in esame è la data di adozione del provvedimento e non già -come erroneamente ritenuto dal giudice di pace - la data di notifica dello stesso.

Milita a sostegno della tesi qui accolta il chiaro disposto dell'art. 204 c.s. che dispone che "il prefetto...se ritiene fondato l'accertamento emette entro centottanta giorni, ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma predeterminata" e che quindi chiaramente stabilisce che il termine fissato si riferisce alla emanazione del provvedimento e non alla sua notificazione.

Quest'ultima può rilevare nel caso di specie ad altri fini ma non certo a quelli dell'osservanza del termine di cui all'art. 204 c.s.

Anche il secondo motivo del ricorso è fondato.

Questa Corte ha già avuto occasione di affermare che, in materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità compiute a mezzo apparecchiature di controllo (autovelox), nell'ipotesi in cui esse consentono la rilevazione dell'illecito solo in tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo sia già a distanza dal posto di accertamento, l'indicazione a verbale dell'utilizzazione di apparecchi di tali caratteristiche esenta dalla necessità di ulteriori precisazioni circa la contestazione immediata.

Nell'ulteriore ipotesi, poi, prevista dall'art. 384 reg. cod. strada, di impossibilità della contestazione immediata per essere stato comunque il veicolo nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi

regolamentari, ovvero per l'impossibilità di raggiungerlo per essere lanciato a eccessiva velocità, in cui è inquadrate l'accertamento della violazione a mezzo di apparecchiature diverse dalle precedenti, la contestazione può pur sempre essere effettuata successivamente pur essendo necessario in tal caso che siano indicate a verbale le ragioni per le quali non sia stata possibile la contestazione immediata (Cass. 3836/01; Cass. 12330/99).

Nel caso di specie, la stessa sentenza impugnata da atto che nel verbale di contestazione è riportato che non è stato possibile procedere a contestazione immediata della violazione, in quanto "la pattuglia a valle dell'apparecchio di rilevazione al momento del passaggio dell'auto era impegnata con altro veicolo fermo".

In tal caso dunque l'organo accertatore ha fornito una adeguata motivazione in ordine alla impossibilità della contestazione immediata fornendo le ragioni per cui il veicolo non è stato fermato in tempo utile e con ciò ottemperando al disposto dell'art. 384 reg. c.s. Del tutto erronea è la motivazione fornita dal giudice di pace per escludere l'idoneità della predetta verbalizzazione ai fini della non contestazione immediata laddove afferma che un minimo di diligenza avrebbe potuto consentire agli agenti di posizionarsi in modo tale da fermare il veicolo trasgressore anche se erano impegnati in altra contestazione ben potendo uno dei due agenti intimare comunque l'alt. Questa Corte ha, a questo proposito, già avuto occasione di affermare in analoghe fattispecie che in tema di violazioni del codice della strada, ove non si sia proceduto a contestazione immediata dell'illecito, il giudice dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione legittimamente dispone l'annullamento del provvedimento sanzionatorio emesso dal prefetto allorché il verbale di accertamento notificato difetti della indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata o sia corredato da una motivazione meramente apparente, ma non può annullare il provvedimento sanzionatorio in base ad una illegittimità non desunta dall'atto, non essendo egli abilitato a censurare l'organizzazione del servizio di vigilanza né a sindacare le modalità organizzative del servizio di rilevamento delle infrazioni da parte della pubblica amministrazione. (Cass. 7103/01).

Nel caso di specie - come correttamente rilevato dall'amministrazione ricorrente - il giudice di pace ha effettuato un sindacato non consentito in ordine alle modalità organizzative del servizio di rilevamento invadendo così una sfera di competenza esclusiva dell'amministrazione non soggetta a sindacato giurisdizionale.

Il ricorso deve essere, pertanto, accolto con la conseguente cassazione dell'impugnata sentenza.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, in quanto accolti i due motivi di ricorso risulta incontestato che l'ordinanza - ingiunzione del Prefetto è stata regolarmente emessa, è consentito in questa sede pronunciare "nel merito" ai sensi dell'art. 384 comma 1 C.P.C., e rigettare pertanto, l'opposizione proposta dal De Vita. Quest'ultimo va di conseguenza

condannato al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 200, 00 per onorari oltre spese prenotate a debito.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, pronunciando nel merito ai sensi dell'art. 384 comma 1 C.P.C., rigetta l'opposizione proposta dal De Vita avverso l'ordinanza - ingiunzione emessa nei suoi confronti e lo condanna al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 200,00 per onorari, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 12 marzo 2004.

Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2004